

COMUNE DI SINALUNGA
Provincia di Siena

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI
PER LA DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N. 84 DEL 28.10.2004

INDICE

CAPO I Principi generali

Articolo	1	-	Obiettivi generali e contenuti del Piano	pag. 3
Articolo	2	-	Sfera di applicazione del Piano	pag. 3
Articolo	3	-	Validità del Piano	pag. 3
Articolo	4	-	Attività non sottoposte alle norme di Piano	pag. 3
Articolo	5	-	Rivendite interne	pag. 4

CAPO II Localizzazione dei punti vendita esclusivi. Previsioni di Piano

Articolo	6	-	Zonizzazione del territorio comunale	pag. 4
Articolo	7	-	Autorizzazioni per zone di piano	pag. 4
Articolo	8 - Trasferimento all'interno della stessa Zona di Piano			pag. 5
Articolo	9	-	Trasferimento in altra zona di Piano	pag. 5

CAPO III Autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici

Articolo	10	-	Oggetto dell'autorizzazione	pag. 5
Articolo	11	-	Requisiti soggettivi per l'autorizzazione	pag. 6
Articolo	12	-	Autorizzazioni stagionali	pag. 6
Articolo	13	-	Procedura per la richiesta di autorizzazione	pag. 6
Articolo	14	-	Criteri per il rilascio dell'autorizzazione	pag. 6
Articolo	15	-	Pareri	pag. 6
Articolo	16	-	Procedura per il rilascio dell'autorizzazione	pag. 7
Articolo	17	-	Decadenza e revoca dell'autorizzazione	pag. 7
Articolo	18	-	Svolgimento dell'attività	pag. 7

Articolo	19	-	Cessazione	e	subingresso	nell'attività	pag. 7
.....							
Articolo	20	-			Distributori	automatici	pag. 8
.....							

CAPO IV
Altre disposizioni

Articolo	21	-	Norma	di		rinvio	pag. 8
.....							
Articolo	22	-			Disposizioni	finali	pag. 8
.....							
Articolo	23	-	Norma	di		chiusura	pag. 8
.....							

Capo I - Principi generali

Articolo 1

Obiettivi generali e contenuti del Piano

1. Il Piano, ai sensi del D. Lgs. n.170 del 24 aprile 2001 e delle linee di indirizzo approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 10.02.2003, si propone di incrementare la diffusione della stampa attraverso una razionale espansione della rete di rivendite di quotidiani e periodici, assicurando un più razionale insediamento delle medesime in rapporto alla distribuzione territoriale della popolazione, una migliore produttività del servizio e un più facile accesso degli utenti ai punti di vendita.
2. Il Piano determina, in particolare:
 - a) la localizzazione ottimale dei nuovi punti vendita esclusivi, tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
 - b) la disciplina dei trasferimenti di sede.
3. Le previsioni del presente Piano sono coordinate con i criteri per l'insediamento dei punti di vendita non esclusivi, agli effetti della programmazione integrata del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

Articolo 2

Sfera di applicazione del Piano

1. Le norme del presente Piano hanno validità per il rilascio di autorizzazioni amministrative per i punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici su tutto il territorio comunale.

Articolo 3

Validità del Piano

1. Il Piano ha validità quadriennale a decorrere dalla data della sua definitiva approvazione.
2. Il Piano può essere sottoposto a variazione anche prima della sua scadenza quadriennale, qualora si determinino situazioni normative di riferimento nuove, o condizioni diverse da quelle previste alla data di adozione del medesimo e che pregiudichino la funzionalità del servizio.
3. Alla scadenza del quadriennio, il Piano mantiene la sua validità nelle more della predisposizione del nuovo piano .

Articolo 4

Attività non sottoposte alle norme di Piano

1. Non sono sottoposte all'obbligo dell'autorizzazione amministrativa comunale le seguenti attività:
 - a) vendita nelle sede di partiti, enti, luoghi di culto, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
 - d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) consegna, porta a porta, e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) vendita, anche a mezzo di distributori automatici, in alberghi e altri esercizi ricettivi, quando essa costituisca un servizio ai clienti;

- g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, come meglio indicato nel successivo articolo 5.
2. Detto servizio può essere svolto con accordi di fornitura da parte del fornitore della zona.

3. Rientrano nelle ipotesi indicate alla lettera a) del precedente comma, ancorché si tratti di pubblicazioni distribuite contemporaneamente nelle edicole, le vendite effettuate all'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via, ovvero all'interno delle medesime o negli spazi immediatamente antistanti.

Articolo 5 Rivendite interne

1. Le strutture di cui all'art. 4, comma 1, lett. g), sono, a titolo esemplificativo: stazioni ferroviarie, autostazioni, stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, ospedali, case di riposo.
2. L'attività è consentita se le rivendite di quotidiani e periodici sono effettivamente interne alle strutture, e quindi con gli stessi orari e turni di apertura e chiusura.
3. L'attività non è trasferibile al di fuori degli impianti all'interno dei quali viene svolta e deve cessare quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto nel quale è ubicata.
4. I titolari di rivendite di quotidiani e periodici all'interno dei suddetti complessi sono tenuti ad assicurare parità di trattamento tra le diverse testate prevista all'art. 4 del D. Lgs. 24.04.2001, n. 170.
5. Ai fini dell'attivazione dei suddetti esercizi interni il richiedente deve possedere il preventivo assenso del titolare dell'ente proprietario dello spazio destinato a punto vendita.

Capo II - Localizzazione dei punti vendita esclusivi. Previsioni di Piano

Articolo 6 Zonizzazione del territorio comunale

1. Agli effetti della programmazione dei punti vendita esclusivi, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

- **Zona 1 - Sinalunga Capoluogo Centro Storico e zone limitrofe**
- **Zona 2 - Sinalunga Stazione e zone limitrofe/Rigaiolo**
- **Zona 3 - Bettolle Centro Abitato**
- **Zona 4 - Guazzino Centro Abitato**
- **Zona 5 - Scrofiano Centro Abitato**
- **Zona 6 - Farnetella Centro Abitato**
- **Zona 7 - Rigomagno Centro Abitato**
- **Zona 8 - Restante territorio comunale**

2. La relativa cartografia, contenente l'esatta delimitazione delle zone di cui sopra, è allegata al presente Piano (allegato B).

Articolo 7 Autorizzazioni per zone di piano

1. Sono individuate, all'interno delle zone di cui al precedente art. 6, le autorizzazioni per punti vendita esclusivi esistenti e quelle da rilasciare nel periodo di validità del presente atto, così come risultanti dalla tabella di cui all' allegato A del presente Piano.

2. La situazione delle autorizzazioni esistenti deve essere costantemente aggiornata in relazione alle variazioni che dovessero intervenire durante il periodo di validità del Piano.

3. Sono previste distanze minime da rispettare per il rilascio di autorizzazioni per nuove rivendite o per il trasferimento di esercizi esistenti . Tali distanze sono fissate in metri 150 da altri punti vendita esclusivi e non esclusivi. La distanza tra esercizi sopra indicata deve essere osservata sempre anche con riferimento a punti vendita ubicati in zone diverse.

4. La misurazione della distanza è effettuata computando l'effettiva percorrenza stradale per aree pubbliche , seguendo il percorso pedonale più breve nel rispetto delle norme del codice della strada.

Articolo 8

Trasferimento all'interno della stessa Zona di Piano

1. Il trasferimento di un punto di vendita all'interno della stessa zona di Piano è soggetto a preventiva comunicazione al Comune e potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Il trasferimento deve essere compiuto nel rispetto delle disposizioni delle norme del presente Piano.

3. I trasferimenti in diversa ubicazione delle rivendite esistenti all'interno della stessa zona , possono essere effettuati a condizione che la distanza tra la nuova localizzazione e i punti vendita esistenti non sia inferiore e quelle previste all'articolo precedente.

4. Nei casi di trasferimento temporaneo per cause di forza maggiore non si applicano le distanze di cui all'art.7.

Articolo 9

Trasferimento in altra zona di Piano

1. Il trasferimento di un punto di vendita in altra zona di Piano è soggetto alla preventiva autorizzazione amministrativa, con i criteri indicati nell'art. 14.

2. Le autorizzazioni per i trasferimenti di cui sopra, devono tenere conto, al momento dell'esame delle relative domande, dell'assetto localizzativo delle rivendite, come stabilito dal precedente art. 7.

3. Il trasferimento deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del presente Piano e in particolare di quelle di cui all'art.7.

4. Nei casi di trasferimento temporaneo per cause di forza maggiore non si applicano le distanze di cui all'art.7.

Capo III - Autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici

Articolo 10

Oggetto dell'autorizzazione

1. L'attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 2 del D. Lgs. 24.04.2001, n. 170.

2. L'autorizzazione comunale è rilasciata dal Responsabile del Settore competente.

3. E' previsto il rilascio dell'autorizzazione in caso di apertura di un nuovo punto vendita e in caso di trasferimento del punto vendita in altra Zona di Piano.

4. Il possesso dell'autorizzazione per la vendita in forma esclusiva di quotidiani e periodici abilita anche alla vendita dei generi del settore non alimentare di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114, limitatamente al dimensionamento degli esercizi di vicinato, nel rispetto del suddetto Decreto.

Articolo 11 Requisiti soggettivi per l'autorizzazione

1. Il richiedente l'autorizzazione per l'apertura di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 114/98.

Articolo 12 Autorizzazioni stagionali

1. Il rilascio di autorizzazioni stagionali non è consentito, in quanto non previsto dal presente Piano.

Articolo 13 Procedura per la richiesta di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di un punto vendita devono essere indirizzate al Comune e presentate, preferibilmente, secondo la modulistica predisposta dal Comune. In ogni caso devono essere corredate dei seguenti documenti ed indicazioni:

- planimetria del locale;
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/98;
- dichiarazione relativa al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico - sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

2. Le domande presentate a mezzo posta debbono essere inoltrate tramite raccomandata. In tal caso per la data di presentazione si intende quella della spedizione della raccomandata in questione.

Articolo 14 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla osservanza dei criteri e delle norme stabilite nel presente Piano, ed al rispetto, oltreché delle Leggi vigenti in materia, dei Regolamenti Comunali di Polizia Urbana, Annonaria, Igienico - Sanitaria e delle norme relative alla destinazione d'uso degli edifici e delle aree previste dagli strumenti urbanistici.

2. In sede di prima applicazione del presente Piano, ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni e del trasferimento in altra zona, il Responsabile del Settore competente provvede all'emanazione di un Bando pubblico.

3. Nel caso di concorrenza di domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti vendita inerenti la stessa area di localizzazione, sarà data priorità ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio.

4. In caso di parità tra domande di analogo contenuto, i procedimenti sono definiti seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, se regolari, o quello derivante dalla data alla quale sono state regolarizzate.

5. Una volta esperite le procedure di cui al suddetto Bando, le eventuali autorizzazioni non assegnate e quelle che si renderanno disponibili a seguito di revoca, decadenza o cessazione verranno rilasciate dal Responsabile del Settore competente, sulla base dei criteri di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 15 Pareri

1. Per i provvedimenti di interesse generale che riguardano le rivendite di quotidiani e periodici, l'Amministrazione, laddove le procedure lo consentano, acquisisce il parere delle seguenti organizzazioni:

- a) le associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori;
- b) le associazioni più rappresentative a livello regionale dei distributori;
- c) le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale dei rivenditori;
- d) ogni altra associazione interessata alla diffusione dell'informazione a mezzo stampa, rappresentativa a livello provinciale, che ne faccia esplicitamente richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla data di adozione del presente Piano.

2. Il parere è richiesto in forma scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Le organizzazioni suddette devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Responsabile del Settore competente. Trascorso tale termine, si intende che il parere è favorevole. Il parere non ha comunque carattere vincolante.

Articolo 16

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione amministrativa è rilasciata dal Responsabile del Settore competente in base al presente Piano.

2. L'Amministrazione comunale, salvo i casi di interruzione del termine, è tenuta a procedere sulla domanda di autorizzazione entro il termine di 60 giorni.

3. Qualora l'istanza di autorizzazione risulti incompleta, e il richiedente, a seguito della comunicazione di integrazione della domanda inoltrata, non presenti la documentazione mancante entro 20 giorni, la domanda stessa viene archiviata.

Articolo 17

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade qualora il titolare:

- non dia inizio all'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- sospenda l'attività per un periodo superiore ai dodici mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità.
- perda i requisiti morali di cui all'art.5, comma 2, del D. Lgs. 114/98.

Art. 18

Svolgimento dell'attività

1. Le rivendite esclusive di quotidiani e periodici autorizzate possono curare il recapito a domicilio a clienti che ne facciano richiesta.

2. I soggetti autorizzati alla vendita esclusiva di quotidiani e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento tra le diverse testate.

Art. 19

Cessazione e subingresso nella attività

1. La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di una rivendita sono soggetti alla sola comunicazione al Comune, preferibilmente redatta secondo la modulistica predisposta dal Comune stesso.

2. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro 60 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.

3. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti

giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998.

Articolo 20 Distributori automatici

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività mediante distributori automatici in apposito locale o in spazi ove non sia già autorizzato il punto vendita, si applicano le stesse disposizioni che valgono per le attività nelle quali il servizio è svolto nelle forme tradizionali, ovvero con l'assistenza degli addetti alle vendite.
2. L'installazione di distributori automatici negli spazi di pertinenza del punto vendita già autorizzato, non è soggetta ad alcuna particolare limitazione né ad altro titolo.

Capo IV - Altre disposizioni

Articolo 21 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente normativa valgono le disposizioni di legge in vigore, nonché le disposizioni degli altri Piani e Regolamenti comunali vigenti.
2. Per le modalità di esercizio (ferie, orari ecc.) si fa riferimento all'Accordo Nazionale sulla vendita della stampa quotidiana e periodica.

Articolo 22 Disposizioni finali

1. Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 170/2001, è fatto salvo l'abbinamento, nella stessa sede, della vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva con altra attività di vendita, somministrazione o altra attività in genere.
 2. La salvaguardia di cui al comma 1 vale anche nel caso di trasferimento di sede dell'attività.
 3. I punti vendita esclusivi autorizzati a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 170/2001 e pertanto in vigenza del presente Piano, possono svolgere unicamente, oltre alla vendita di quotidiani e periodici, attività di commercio al dettaglio nei limiti consentiti dall'autorizzazione medesima e di cui all'art. 10, comma 4.
 4. Le disposizioni del presente Piano si adeguano automaticamente alle nuove normative in materia di stampa quotidiana e periodica emanate successivamente alla sua entrata in vigore.
-



COMUNE DI SINALUNGA

Provincia di Siena

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

PROPOSTA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE NUMERICO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

La presente proposta per la fissazione del parametro numerico delle autorizzazioni rilasciabili per i punti vendita esclusivi di giornali e periodici, nasce dalla valutazione congiunta dello studio appositamente effettuato per la predisposizione del Piano di cui trattasi, e quindi della legislazione e normativa in materia, e delle osservazioni e valutazioni effettuate in merito dalle associazioni di categoria in fase di concertazione, particolarmente dalle Associazioni FENAGI Confesercenti e SI.NA.GI. C.G.I.L. Siena. Le stesse, pur manifestando apprezzamento per il lavoro svolto, concordemente e criticamente hanno rilevato:

- ? Che l'attuale rete di vendita risulta ampiamente sufficiente per le esigenze del Comune capoluogo, anche in considerazione dei flussi turistici, della presenza pendolare, di quella scolastica ed altro;
- ? Che nell'aggiungere ulteriori 7 punti di vendita si creerebbero aspettative sbagliate di lavoro con creazione di difficoltà alla rete di vendita vista anche la difficoltà dichiarata dei distributori di procedere materialmente al rifornimento.

Ciò premesso, bisogna osservare che allo studio effettuato da questa Amministrazione emerge quanto segue.

Sotto l'aspetto dei consumi, analizzando gli anni 2002/2003, si rileva un lieve incremento dei fatturati che però risulta causato, da una parte, dall'aumento dei prezzi verificatosi alla fine del 2002, dall'altra dalla molteplicità delle iniziative, del tipo vendite abbinate anche ad altri prodotti, le quali hanno introdotto una cospicua fonte di ricavo. Purtroppo si evince una chiara flessione delle vendite di quotidiani nell'anno 2003 la quale risulta essere abbastanza rilevante dal momento che si attesta intorno al 4,5% circa. Questo dato risulta tra l'altro in linea con quello delle vendite medie a numero dei quotidiani fornito dalla F.I.E.G. (-4,1%) e in linea anche con la flessione delle vendite complessive annue (-5%).

Un calo delle vendite piuttosto accentuato si è verificato anche nella stampa periodica e nei settimanali, mentre l'unico cenno positivo viene dalle vendite dei mensili. La stessa F.I. E.G. ipotizza un qualche segnale di inversione di tendenza per il 2003 del quale è opportuno però attendere le necessarie conferme.

I dati sulle vendite sopra riferiti, trovano un corrispondente analogo nei flussi del comune di Sinalunga. A fronte di un notevole aumento dei posti letto disponibili registratosi negli ultimi anni, si evidenzia una flessione (anni 2002/2003) nelle presenze totali sia nelle strutture alberghiere ed extralberghiere che in quelle agrituristiche.

Tali considerazioni evidenziano una situazione di "precarietà" o "instabilità" rispetto alla quale è consigliabile ed opportuno agire nel settore con cautela.

Dall'analisi comparata dei dati riferiti agli abitanti e quelli relativi ai punti vendita esistenti emerge una più alta densità dell'offerta di punti vendita in Pieve di Sinalunga (un più basso numero di residenti per struttura, ed un più alto numero di rivendite ogni 1.000 residenti), rispetto agli altri due aggregati minori Bettolle e Guazzino. Al contrario, nelle Frazioni ubicate nella zona rurale (Rigomagno, Farnetella , Rigomagno) non sono presenti rivendite di alcun tipo (neanche "non esclusive"). Pertanto, i flussi reali di pertinenza delle edicole esistenti sono formati, oltre che dai residenti nelle zone di riferimento, anche dagli utenti provenienti da zone prive di punti vendita.

E' inoltre significativo notare che praticamente tutti i punti vendita di quotidiani e periodici risultano essere attività del tipo "miste". Questo è forse indice di una certa "fragilità" di questo tipo di attività commerciale che, se svolta in forma "pura", non comporterebbe una sufficiente remunerazione per il lavoro impiegato.

Lo studio evidenzia una copertura soddisfacente per la zona n. 2 (Sinalunga Stazione e zone limitrofe/Rigaiolo), con n. 778 residenti per rivendita. Tale dato viene fornito però con la precisazione, non di poco rilievo, che in tale zona le rivendite servono anche utenti non residenti che vi gravitano, per ragioni di lavoro (si ricorda la peculiare vocazione "produttiva" dell'area), o per la fruizione di servizi (anch'essi molto presenti). Pertanto, nel valutare l'ipotetico rapporto ottimale tra abitanti/ numero di rivendite, si ritiene essere più opportuno e adeguato fare riferimento al rapporto evidenziato sulla Frazione di Guazzino che non a quello di Pieve.

Tutto ciò premesso e considerato, ricordati e valutati i rilievi critici effettuati dalle associazioni di categoria sopra citate, e ritenuto la tutela del diritto all'informazione si verifichi soprattutto come realizzazione della "prossimità" del servizio, questa Amministrazione ritiene che per procedere alla determinazione delle possibilità di sviluppo della rete distributiva di quotidiani e periodici occorra verificare, con attenzione, la distribuzione del servizio sul territorio, e quindi, porsi come obiettivo prioritario e fondamentale la realizzazione di un equilibrio di carattere territoriale. Riuscire cioè a realizzare un servizio il più possibile capillare. Pertanto, piuttosto che dal punto di vista puramente economico, occorre procedere ad una valutazione del tipo socio - territoriale.

Sotto il profilo strettamente territoriale, l'analisi condotta ha messo in luce chiaramente una copertura non soddisfacente del territorio comunale; ciò non significa che vi siano persone non in grado di rifornirsi di quotidiani e periodici, ma che il tragitto tra le loro abitazioni ed il più vicino punto vendita esclusivo non è da considerarsi ottimale.

Risultano infatti completamente sprovviste del servizio le zone di seguito evidenziate :

- Zona 5 - Scrofiano Centro Abitato -
- Zona 6 - Farnetella Centro Abitato -
- Zona 7 - Rigomagno Centro Abitato -
- Zona 8 - Restante territorio comunale -

Per raggiungere la finalità sopra evidenziata , questa Amministrazione reputa necessario prevedere un nuovo punto vendita "esclusivo" in ognuna di tali zone .

Per quanto riguarda le altre zone già servite , e precisamente:

- Zona 1 - Sinalunga Capoluogo Centro Storico e zone limitrofe -
- Zona 3 - Bettolle Centro Abitato -
- Zona 4 - Guazzino Centro Abitato -

questa Amministrazione Comunale , anche alla luce delle valutazioni effettuate in relazione all' ipotetico rapporto ottimale tra abitanti/ numero di rivendite, ritiene opportuno non prevedere nelle stesse alcun nuovo punto di vendita del tipo "esclusivo". Questo anche in considerazione del fatto che l'obiettivo prioritario che ci siamo prefissati è perseguire esigenze di maggiore diffusione e distribuzione dei prodotti editoriali sul territorio; che non vengono posti limiti particolari all'attivazione delle rivendite "non esclusive " in ogni zona del comune; ma anche a seguito delle adeguate valutazioni sui dati dei consumi, flussi turistici e densità di popolazione .

Conclusioni proposte dall'Amministrazione Comunale -

Ritenuto che le finalità cui deve tendere la programmazione di cui trattasi siano:

- a) assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, offrendo al consumatore oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio;
- b) agevolare la produttività media delle imprese operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali favorendo, nel contempo, la tensione concorrenziale fra le varie tipologie distributive, sempre però nell'ambito di uno sviluppo equilibrato e dinamico della diffusione;
- c) evitare riflessi negativi sull'occupazione del settore, con particolare riferimento alle attività tradizionali, ora qualificate come punti vendita esclusivi;
- d) favorire l'avvio del servizio nelle zone in totale carenza del servizio stesso;
- e) favorire la razionalizzazione della rete nel suo impatto col territorio;
- f) promuovere, attraverso l'abbinamento della vendita di quotidiani e periodici con l'esercizio di altre attività di tipo commerciale, processi di integrazione dei servizi a vantaggio della maggiore usufruibilità degli stessi da parte dei consumatori;

l'ipotesi del contingente numerico da fissarsi per il rilascio delle nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, proposta dall'Amministrazione, è sintetizzata nella tabella che segue:

AUTORIZZAZIONI PER NUOVI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI NEL COMUNE DI SINALUNGA

ZONE DI PIANO	AUTORIZZAZIONI ESISTENTI	AUTORIZZAZIONI DA RILASCIARE	TOTALE
Zona 1 Sinalunga capoluogo centro storico e zone limitrofe	2	0	2
Zona 2 Sinalunga stazione e zone limitrofe	6	0	6
Zona 3 Bettolle centro abitato	2	0	2
Zona 4 Guazzino centro abitato	1	0	1
Zona 5 Scrofino centro abitato	0	1	1
Zona 6 Farnetella centro abitato	0	1	1
Zona 7 Rigomagno Centro abitato	0	1	1
Zona 8 restante territorio comunale	0	1	1
Totale	11	4	15

L'Amministrazione Comunale si impegna, comunque, a rivalutare, anche prima della scadenza della validità del Piano, il contingente sopra proposto laddove le mutate esigenze lo richiedano secondo quanto previsto dall'art.3, comma 2, del presente Piano.

IL SINDACO

Dott. Botarelli Maurizio

**L'ASSESSORE
ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**
Fazio Catoni